

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 874

**[ID VIP 13025] - Parco agrivoltaico denominato "FOGGIA AGRI PV", di potenza pari a 91,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: RP ITALY 1 S.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

**VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 193320 del 23.10.2024, acquisita in pari data al prot. n. 519096 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 532171 del 30.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 593536 del 02.12.2024, con la quale il Comune di Foggia ha reso parere preliminare favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 574837 del 21.11.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13025, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico denominato "FOGGIA AGRICOLTURA PV", di potenza pari a 91,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "RP ITALY 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Scheda Istruttoria ID VIP 13025.pdf - 82e93853ca17b2dbfc6da008327f99917cfaf9f4488c7198f49a3f89e415fa16

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 13025**

Tipologia di progetto: Agrivoltaico  
 Potenza: 91,96 MW  
 Ubicazione: Comuni di Foggia (FG).  
 Proponente: RP Italy 1 S.r.l.

**DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico denominato "FOGGIA AGRIVOLTAICO", di potenza pari a 91,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG). Lo schema di collegamento alla RTN prevede il collegamento "in antenna a 150 kV sulla nuova stazione elettrica di trasformazione" da inserire in entra - esce alla linea 380 kV "Foggia - Manfredonia".

Le aree oggetto di intervento sono localizzate ad una distanza minima di circa 8 km dalla stazione ferroviaria ed a circa 5,5 km dalla Zona Artigianale della città di Foggia. L'attuale uso del suolo delle aree ove si propone di realizzare l'impianto Agrivoltaico è agricolo. L'idea progettuale dell'impianto Agrivoltaico coinvolge complessivamente circa **181,51 ettari** siti nel territorio di Foggia (FG) in località "Castiglione". Su questa unica proprietà il proponente ha acquisito i diritti di superficie solo di una parte pari a **134,00 ettari**, costituenti un unico corpo, per la realizzazione del progetto "FOGGIA AGRIVOLTAICO" e che costituirà l'occupazione complessiva dell'area tecnica dell'impianto agrivoltaico (compresa di pannelli Fv, cabine inverter, cabine 30 kV, cabine di controllo, strade ecc..).

Da un punto di vista catastale, l'impianto ricade nei fogli N. 55 del N.C.T. del Comune di Foggia ed interessa le particelle indicate nella seguente tabella:

Foglio	P.lla	Proprietà	SUPERFICIE TERRENO	
			ha	
55	12	FONDAZIONE SINISCALCO CECI-EMMAUS-O.N.L.U.S. C.F. 00167090711	2,48	
	13		14,826	
	15		29,7172	
	23		2,4517	
	25		3,8492	
	26		2,1327	
	90		0,366	
	164		2,5284	
	166		6,9309	
	197		FONDAZIONE DOMENICO E ANTONIO SINISCALCO CECI ENTE MORALE con sede in FOGGIA (FG)	2,3162
	228		12,9531	
	233		29,5399	
	235	FONDAZIONE SINISCALCO CECI-EMMAUS-O.N.L.U.S. C.F. 00167090711	0,1672	
	237		6,3724	
	242		36,8025	
	263		28,0821	
<b>Totale ettari</b>			<b>181,51</b>	

Mentre la nuova sottostazione utente 30/150 kV sarà ubicata in prossimità del parco agrivoltaico, sui terreni agricoli censiti al Catasto Terreni del Comune di Foggia Foglio 55 particelle n. 235, 237, 242.

Tutte le particelle sono classificate come "seminativi irrigui e non".

Il progetto colturale integrato prevede genericamente di proseguire nello stesso indirizzo produttivo, in particolare tra le file prevede oltre alla coltivazione del grano duro di introdurre colture da rinnovo come il carciofo, ma anche il pomodoro da industria. L'interasse tra le file è di circa 6,00 metri con una luce libera di transito con pannelli ad azimut 0° di circa 3,40 metri. Per la mitigazione è prevista la realizzazione di una fascia arborea perimetrale con piante autoctone per una superficie di 4,569 ha.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico su carta IGM




Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



### Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 3, emerge che:

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010





## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

L'area dichiarata contrattualizzata con i diritti di superficie di **134,00 ettari** ricade con le particelle n. 12 e n. 228 su bene tutelato:

- Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m – “Sito neolitico – bibliografico”

Mentre la sola area della superficie pannellata graficamente è ritagliata tale che **ricade** solo sulla perimetrazione della fascia di rispetto del Bene sopra riportato.


Si può affermare in istruttoria che le aree interessate dall'impianto ai sensi del Regolamento regionale 24/2010 **ricadono** in **aree non idonee**.

#### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita da unico lotto, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** **non** risulta **essere** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** In riferimento alla **lett. c quater** l'impianto fotovoltaico in esame si pone come segue:

Fig. 4 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i – (aree tutelate D.Lgs. 42/2004)





## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

L'area complessiva contrattualizzata per l'impianto interferisce parzialmente direttamente con beni tutelati, tuttavia il progetto prevede che l'area pannellata dichiarata, almeno graficamente, si ponga in modo che nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento **non** sussistano dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto ricade in **aree idonee**.

Tuttavia si rileva che appena oltre la fascia di 500 metri del perimetro recintato l'impianto si pone come segue rispetto a beni e aree tutelate di notevole importanza primaria, imponente Area tutelata a soli 1.270,00 m contenente:

Zone Archeologiche con buffer 100 m e Beni culturali con 100 m:

- Codice **ARC0502** – “ARPI” – **Vincolo Archeologico – Vincolo diretto** - istituito ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089 del 15/11/1990 – “Resti di insediamento Dauno-Romano databile tra l'VIII sec. a.c. e l'eta` romana”;
- Codice **ARC0449** – “ARPI” – **Vincolo Archeologico – Vincolo diretto** - istituito ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089 del 11/03/1991 – “Resti di insediamento Romano databile III sec. a.c.”;
- Codice **ARC0500** – “ARPI” – **Vincolo Archeologico – Vincolo diretto** - istituito ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089 del **01/02/1991**– “Resti di insediamento Romano databile tra IV - III sec. a.c.”;

**Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)**

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

**16.1**

- a) **non è comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000).
- b) **non è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, trasformazione scarti vegetali in biogas;
- c) il progetto **non prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4** del **D.M. 10-9-2010**:


**16.4:**

La verifica istruttoria evidenzia che per tutte le particelle catastali oggetto di studio, pur ricadendo all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole, tipiche del territorio Foggiano, non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare.

**Inserimento sul Territorio**

Il territorio con termini è ricco di testimonianze archeologiche, di beni e segnalazioni architettoniche, nonché di una fitta rete di aree destinate a tratturi, all'interno dell'area sottesa dal buffer di 1 km, sono stati individuati beni di rilevanza storico-architettonica e paesaggistica, come si evince dalla Fig. 5:

Fig. 5 – Inserimento dell'impianto nel territorio



**AGRIVOLTAICO:** Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

$S_{tot} = 134$  ha circa interessati = 1.340.000,00 mq (dichiarati)

Superficie pannellata: 12.616,00 (moduli) x 3,10 mq (area moduli) = 380.109,60 mq;

Viabilità interna: 32.860,00 mq (relazione terre e rocce da scavo)

Viabilità perimetrale: 5.025,00 mq (relazione terre e rocce da scavo)

fascia mitigazione perimetrale per una superficie di 4,569 ha = 45.690,00 mq (piano colturale)

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

$$- \text{ A.1): } S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

$S_{tot} = 1.340.000,00$  mq (recintata)

$S_{agricola} = 1.340.000,00$  mq ( $S_{tot}$ ) - 380.109,60 mq (pannelli) - 32.860,00 mq (viabilità interna) - 5.025,00 mq (viabilità perimetrale) - 45.690,00 mq (fascia mitigazione) = 876.315,40 mq

$S_{agricola}/S_{tot} = 876.315,40$  mq / 1.340.000,00 mq = 0,65396 = 65,39 % < 70% (**non verificato**)

$$- \text{ A.2): } LAOR \leq 40\%$$

380.109,60 mq (pannelli) / 1.340.000,00 mq ( $S_{tot}$ ) = 0,283664 = 28,37 % < 40% (**verificato**)



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente, quindi l'Impianto **non** può essere definito "Agrivoltaico".

**Requisito B):** se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il progetto colturale integrato prevede genericamente di proseguire nello stesso indirizzo produttivo, in particolare tra le file prevede oltre alla coltivazione del grano duro di introdurre colture da rinnovo come il carciofo, ma anche il pomodoro da industria. Non si evince fra gli elaborati una Relazione agronomica che quantifichi la redditività da attività agricola. La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

**Requisito C):** l'impianto fotovoltaico adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra:

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

**Verifica effetti cumulativi su suolo:** D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

Lo stesso proponente dichiara che applicando la metodologia indicata nella DGR, il **Criterio A** (cumulo su suolo e sottosuolo tra impianti fotovoltaici) non risulta rispettato in quanto (**IPC**) è risultato essere pari a:

$$\text{IPC} = 6,44 > 3\%$$

Inoltre, anche il **Criterio B** (cumulo su suolo e sottosuolo tra impianti eolici e fotovoltaici) **non** risulta rispettato per la vicinanza alle aree progettuali di pale eoliche esistenti (entro i 2 km di raggio).

### **CONCLUSIONI**

L'area **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater)** di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contestualmente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento (requisito **B)** senza cambio di indirizzo produttivo, per la sua natura ed estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde appieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia*, pubblicate a giugno 2022. l'impianto in oggetto è definibile a tutti gli effetti solo un impianto fotovoltaico.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** del requisito C) delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito ai terreni agricoli in oggetto coinvolti come sede dell'impianto, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP. L'insediamento e l'esercizio dell'Impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

In merito alla D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012:

Criterio A): IPC = **non verificato**;

Criterio B): **non verificato**.